

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ToscanaSpazio”

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

1) Denominazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile una Associazione senza scopo di lucro denominata “ToscanaSpazio”, nel seguito anche indicata come **Associazione**.

2) Sede

L'Associazione ha sede in Pisa, presso il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale “Lucio Lazzarino” dell'Università di Pisa sito in Via G. Caruso 8, 56122 Pisa. L'Associazione potrà inoltre costituire delle sezioni e aprire anche sedi secondarie se ciò sarà ritenuto opportuno o utile per meglio perseguire le proprie finalità.

3) Durata

La durata dell'Associazione è indeterminata. L'Associazione potrà essere sciolta esclusivamente con delibera dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO

4) L'Associazione persegue le seguenti finalità, con riferimento a tutte le aziende e istituzioni pubbliche e private che svolgono attività nel settore delle tecnologie e dei servizi aerospaziali:

- *creare una rete diffusa di aziende ed enti di ricerca su tutto il territorio toscano capace di indirizzare, promuovere e valorizzare le attività culturali, di formazione, e di ricerca nel settore aerospazio;*
- *diffondere la conoscenza relativa alle varie competenze dei soggetti nel settore evitando al contempo la dispersione del patrimonio tecnico, scientifico ed imprenditoriale al di fuori della Toscana nel settore aerospazio;*
- *favorire lo sviluppo e la crescita dei settori di eccellenza del territorio toscano;*
- *valorizzare le complementarità e creare sinergia negli investimenti;*
- *favorire la partecipazione efficace degli associati e affiliati ai soggetti finanziatori pubblici e privati.*

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può intraprendere ogni tipologia di attività, ivi comprese la gestione patrimoniale e l'esercizio di attività commerciali, purché non in via prevalente o esclusiva.

TITOLO III

Associati e Affiliati

5) Associati

Sono persone fisiche e soggetti pubblici e privati che condividono le finalità dell'Associazione ed intendono concorrere al perseguimento dei

suoi scopi. Sono accolti come *Associati* secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Gli Associati si distinguono in:

- **Associati Fondatori:** persone giuridiche e/o fisiche che partecipano alla costituzione dell'Associazione;
- **Associati Ordinari:** persone fisiche che presentano domanda di adesione all'Associazione secondo le regole previste dal presente Statuto e con le procedure previste nel Regolamento, e che sono tenute al versamento della quota associativa *ordinaria*;
- **Associati Sostenitori:** persone giuridiche e/o fisiche che presentano domanda di adesione all'Associazione secondo le regole previste dal presente Statuto e con le procedure previste nel Regolamento, e che sono tenute al versamento della quota associativa *speciale*.

Degli Associati è tenuto apposito Albo aggiornato, disponibile in via telematica.

6) **Affiliati**

Sono persone fisiche e/o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione, e intendono partecipare alla vita dell'Associazione. Sono accolti come *Affiliati* secondo le modalità previste dal presente statuto.

Gli Affiliati si distinguono in:

- **Affiliati Ordinari:** persone giuridiche che presentano domanda di *affiliazione* all'Associazione secondo le procedure previste nel Regolamento e sono tenute al versamento della quota di affiliazione ordinaria.
- **Affiliati Onorari:** persone fisiche che si sono distinte nello svolgimento della propria attività scientifico/professionale nel campo delle tecnologie e dei servizi aerospaziali; vengono affiliati su delibera dell'Assemblea e sono esenti dal pagamento di quote.

Degli Associati e degli Affiliati è tenuto apposito Albo aggiornato, disponibile in via telematica.

7) Diritti e doveri degli Associati e degli Affiliati

Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione e hanno, dal momento dell'adesione, il diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto.

Tutti gli Associati e gli Affiliati hanno uguale diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e alle iniziative che verranno da questa promosse e hanno, in particolare, diritto di frequentare i locali e le iniziative promosse dall'Associazione secondo le modalità e nel rispetto dell'apposito Regolamento dell'Associazione approvato dal Consiglio Direttivo.

Le persone giuridiche sono rappresentate, negli organi sociali, da un mandatario dalle stesse delegato.

8) Adesione e Affiliazione all'Associazione

La domanda di adesione o di affiliazione deve contenere esplicita dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione, accettazione del suo Statuto e impegno a osservare il Regolamento. La domanda è soggetta all'approvazione dell'Assemblea. L'eventuale rifiuto all'adesione dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato.

9) Quote Associative

L'Associato Ordinario o Sostenitore o l'Affiliato Ordinario dovrà versare la relativa quota di adesione al momento di accoglimento della domanda, e successivamente le quote annuali con le modalità specificate nel Regolamento e secondo gli importi stabiliti dall'Assemblea.

Le quote di adesione/affiliazione sono in ogni caso intrasmissibili e non

rivalutabili.

10) Perdita della qualità di Associato o Affiliato e Recesso

Gli Associati e gli Affiliati cessano di fare parte dell'Associazione per morte, estinzione, recesso volontario con preavviso secondo regolamento, decadenza per morosità. In particolare gli Associati e gli Affiliati (salvo Affiliati Onorari) decadono automaticamente nel caso di morosità nel pagamento della eventuale quota annuale che si protragga per oltre sei mesi dalla scadenza stabilita, senza necessità di formale richiesta della quota stessa e/o comunicazione dell'avvenuta decadenza.

Alla cessazione del rapporto, gli Associati/Affiliati non avranno alcun diritto in ordine alla restituzione degli eventuali contributi versati, né sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV

ORGANI

11) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- *l'Assemblea;*
- *il Consiglio Direttivo;*
- *il Presidente;*
- *il Direttore Esecutivo.*

12) Assemblea

L'Assemblea rappresenta la totalità degli Associati ed è il massimo organo deliberante dell'Associazione; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti, e tutti gli Affiliati. Le persone giuridiche sono rappresentate nell'Assemblea da un mandatario dalle stesse delegato.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- i. Approvazione dei bilanci annuali: consuntivo di ogni anno - entro i termini di legge - e preventivo;
- ii. Determinazione delle linee generali di attività dell'Associazione;
- iii. Ammissione, esclusione e decadenza degli Associati e degli Affiliati;
- iv. Elezione dei Membri del Consiglio Direttivo;
- v. Su proposta del Comitato Direttivo, ammontare dei contributi annuali dovuti dagli Associati e dagli Affiliati;
- vi. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, se costituito;
- vii. Modifiche allo Statuto;
- viii. Scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione, nomina e poteri dell'organo di liquidazione;
- ix. Ogni altra questione inerente la gestione sociale riservata alla sua competenza dalla legge.

Al fine di garantire una maggiore efficacia delle attività dell'Associazione, l'Assemblea può delegare talune delle sue attribuzioni al Consiglio Direttivo, ad eccezione dei punti i., ii., vii., viii e comunque delle competenze che la legge riserva alla Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura del rendiconto economico e

finanziario, per l'approvazione del medesimo, della relazione descrittiva dell'attività svolta e delle attività da svolgere nell'anno in corso, nonché per l'esame del bilancio preventivo.

L'Assemblea sarà inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne venga fatta richiesta scritta motivata da almeno il 20% degli Associati.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata mediante avviso, secondo quanto descritto nel Regolamento.

Le Assemblee potranno essere tenute anche in luogo diverso da quello della sede dell'Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o da altro soggetto scelto di volta in volta dagli intervenuti; il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa.

Ciascun membro dell'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da un altro membro.

Il verbale delle adunanze è riportato sul libro delle Assemblee ed è consultabile, a richiesta, da parte di qualunque Associato.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando risulti presente la maggioranza dei membri e in seconda convocazione in presenza di qualunque numero di membri, purché risulti presente la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea, ad eccezione delle delibere relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio nonché alle delibere relative alle modifiche di statuto, per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti dei membri (ex art 21, ultimo comma, del Codice Civile).

L'Assemblea elegge i Membri del Consiglio Direttivo sulla base di candidature, secondo le procedure descritte nel Regolamento.

13) Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di n. **6** (sei) a un massimo di n. **9** (nove) membri eletti tra gli Associati dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, una volta insediato, provvede a eleggere tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il Direttore Esecutivo, e il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di impedimento.

Il Consiglio Direttivo entra in carica col nuovo Presidente e vi rimane per tutta la durata del suo mandato. In caso di dimissioni o di indisponibilità prolungata di un Membro del Consiglio Direttivo (esclusi il Presidente e il Direttore Esecutivo), egli viene sostituito dal primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi su convocazione del Presidente, che lo presiede, e quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei propri componenti.

Il compito del Consiglio Direttivo è quello di coadiuvare il Presidente e il Direttore Esecutivo nelle relazioni esterne, nella cura delle iniziative dell'Associazione e nella definizione delle questioni da sottoporre all'Assemblea.

Nel dettaglio, i compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

- Predisporre e aggiornare il Regolamento per il funzionamento degli organi sociali;
- Decidere gli orientamenti generali dell'Associazione e le politiche di comunicazione esterna;
- Promuovere iniziative coerenti con le finalità dell'Associazione, individuando le modalità per la loro esecuzione nel rispetto del Regolamento;
- Esprimere pareri nei confronti dell'Assemblea in merito alle proposte di modifica di Statuto.

Al Consiglio Direttivo spettano inoltre i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione, esclusi quelli tassativamente riservati dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea nel rispetto dell'oggetto e degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno, predispone il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli Associati e propone l'ammontare delle eventuali quote associative per l'anno successivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi Membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

14) Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti. Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione.

Al Presidente spetta, in particolare, la firma di tutti gli atti che impegnino l'Associazione sia nei riguardi degli Associati/Affiliati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e istruisce, anche su indicazione del Direttore Esecutivo, le questioni da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Il Presidente prepara annualmente una relazione sullo stato dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Il voto del Presidente è decisivo in caso di parità in tutte le votazioni degli Organi dell'Associazione, ad eccezione delle elezioni di rinnovo delle cariche.

In caso di dimissioni o di indisponibilità prolungata del Presidente, si procede a nuove elezioni di tutte le cariche.

15) Direttore Esecutivo

Il Direttore Esecutivo dell'Associazione, eletto dal Consiglio Direttivo, entra in carica col nuovo Presidente e vi rimane per tutta la durata del suo mandato. In caso di dimissioni o di indisponibilità prolungata, il Consiglio Direttivo viene reintegrato come all'Art. 13, e provvede a una nuova nomina del Direttore Esecutivo.

Il Direttore Esecutivo coordina l'esecuzione delle iniziative e le relazioni esterne dell'Associazione e fornisce al Presidente indicazioni sulle questioni da sottoporre al Consiglio Direttivo, e all'Assemblea.

Il Direttore Esecutivo redige e conserva i verbali relativi alle riunioni del Consiglio Direttivo, e cura le comunicazioni tra gli organi dell'Associazione e gli Associati.

Il Direttore Esecutivo espleta anche le funzioni di Tesoriere, cura cioè tutti gli aspetti legati alla gestione economica dell'Associazione.

TITOLO V

DURATA DELLE CARICHE

- 16)** Tutte le cariche dell'Associazione (Presidente, Membri del Consiglio Direttivo, Direttore Esecutivo) sono elettive; hanno validità biennale e non possono essere assunte da una stessa persona per più di 2 volte consecutivamente.

TITOLO VI

BILANCIO E PATRIMONIO

17) Bilancio

L'esercizio sociale dura 12 mesi. Entro 4 mesi dalla fine di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo deve predisporre su indicazione del Direttore Esecutivo il rendiconto economico e finanziario per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea, unitamente alla relazione descrittiva dell'attività svolta e di quella da svolgere nell'anno in corso, nonché del bilancio preventivo.

Tutta la documentazione predisposta dal Consiglio Direttivo e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, dovrà essere inviata in formato cartaceo o preferibilmente elettronico agli Associati negli otto giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea stessa. Dal rendiconto economico e finanziario dovranno risultare anche i beni e i contributi eventualmente ricevuti. I rendiconti economici e finanziari e le previste relazioni dovranno essere trascritti su appositi libri dell'Associazione e conservati secondo le disposizioni vigenti.

18) Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili, immobili e universalità di beni, che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- dal fondo di dotazione, formato all'atto della costituzione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da contributi attribuiti al patrimonio da enti pubblici e privati e da Fondazioni Bancarie.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di associazione;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dagli Associati;
- da altri contributi di enti pubblici e privati e dalle Fondazioni Bancarie;
- dall'utile derivante da ogni ulteriore attività svolte dall'Associazione.

L'Associazione, in conformità con le finalità non di lucro, non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Le eventuali risultanze attive alla chiusura di ogni singolo bilancio annuale verranno devolute all'incremento delle attività associative.

TITOLO VII

SCIoglimento

19) Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste nel precedente Articolo 12; in tale sede si provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori, al conferimento dei poteri per la liquidazione, e si delibererà anche in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Il patrimonio residuo dell'Associazione allo scioglimento per qualunque causa sarà devoluto ad altra Associazione senza fini di lucro e con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

- 20) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto viene fatto rinvio alle norme di legge in materia di associazioni riconosciute.